

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FERRARA Pietro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MARZO 1991

Norme in materia di designazione dei candidati, sospensione e decadenza dagli uffici elettivi

ONOREVOLI SENATORI. – Questo disegno di legge nasce dalla necessità di rispondere alle esigenze di trasparenza che vengono dall'opinione pubblica sulla questione della rappresentanza politica e amministrativa nel nostro Paese.

Il provvedimento vuole essere un contributo a porre in primo piano le questioni relative alla selezione delle candidature.

Bisogna prendere atto della non sufficiente limpidezza con cui oggi tale selezione si svolge e occorre quindi contribuire alla definizione di regole precise in materia di candidatura e di eleggibilità.

Mi rendo perfettamente conto che la questione delle candidature elettorali è di pertinenza prevalente, se non esclusiva, dei

partiti politici ed è quindi solo attraverso la politica e i partiti che la questione può essere affrontata in modo convincente.

Il disegno di legge punta quindi alla realizzazione di un codice di autoregolamentazione dei partiti in materia di designazione dei candidati, in forza del quale le diverse formazioni politiche si impegnerebbero ad escludere dalle liste per il Senato della Repubblica, per la Camera dei deputati, per i consigli regionali, provinciali e comunali e circoscrizionali, coloro nei confronti dei quali, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, sia stato emesso decreto che dispone il giudizio; coloro che siano stati citati a comparire in udienza per il giudizio o che si

trovino in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive o sottoposti a misure cautelari personali e, infine, coloro che siano stati condannati con sentenza di primo o di secondo grado, ovvero definitiva, in ordine ad una serie ben specificata di delitti.

Ho tenuto presente la necessità di mostrare un grande equilibrio per non violare questioni di principio come quella relativa alla prerogativa costituzionale del parlamentare, pur limitandone la portata solo a particolari tipi di attività delittuosa.

Alla fine permettetemi, onorevoli colleghi, un appello accorato, perchè questo disegno di legge sia accolto da tutte le parti politiche sia per il suo significato democratico sia per la possibilità di costituire un opportuno deterrente contro l'aggravarsi degli attuali fenomeni di degenerazione e di crisi, che potrebbe essere adoprato da quanti sono impegnati, in tutti i partiti, a restituire valori elevati e contenuti etici alla politica.

Prima della conclusione vorrei aggiungere la necessità che un criterio di scelte di

trasparenza e di professionalità sia assunto da tutti i partiti anche nelle nomine degli enti pubblici economici ed è per questo che la lotta alle associazioni criminali di stampo mafioso non può prescindere da quella alle collusioni degli esponenti dei pubblici poteri, rappresentanti degli ambienti politici e dello Stato burocratico, con il mondo degli affari in generale. In quest'ultimo caso il reato contestato non è solo contro la pubblica amministrazione, ma anche contro il patrimonio e questo deve portare ad una adeguata misura di repressione con pene pecuniarie e di confisca.

Onorevoli colleghi, voglio sperare che questa mia iniziativa venga condivisa perchè la selezione del personale politico, senza intaccare i principi garantisti dell'ordinamento della Costituzione, stabilisce, da una parte, le garanzie di eleggibilità e, dall'altra, la tutela dei singoli.

Concludo con l'augurio che il disegno di legge trovi accoglimento favorevole e un rapido *iter*, e confermo la necessità della sua estensione anche alle liste elettorali presentate da formazioni non partitiche.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Non possono essere presentati come candidati alle elezioni dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, nonchè alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica coloro nei cui confronti, alla data di convocazione dei comizi elettorali, sia stato emesso decreto che dispone il giudizio ovvero che siano stati citati a comparire in udienza per il giudizio, ovvero che si trovino in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive o sottoposti a misure cautelari personali, ovvero che siano stati condannati con sentenza di primo o di secondo grado o definitiva in ordine ad uno dei seguenti reati:

a) i delitti previsti dai capi I e II del titolo I del libro II del codice penale di cui agli articoli da 241 a 293, e il delitto di banda armata: formazione e partecipazione (articolo 306, codice penale) con esclusione dei delitti di cui agli articoli 271, 275, 279, 290, 291 e 292, stesso codice;

b) i delitti commessi contro la pubblica amministrazione nella qualità di pubblico ufficiale, o con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione di cui agli articoli da 314 a 328, codice penale, modificati dalla legge 26 aprile 1990, n. 86;

c) delitti di associazione per delinquere (articolo 416, codice penale), associazione di tipo mafioso (articolo 416-bis, codice penale), strage (articolo 422, codice penale), incendio (articolo 423, codice penale);

d) delitti di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (articolo 476, codice penale) e di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (articolo 479, codice penale);

e) delitti di omicidio (articolo 575, codice penale), delitto tentato (articolo 56, codice penale), circostanze aggravanti (arti-

colo 583, secondo comma, codice penale), sequestro di persona (articolo 605, codice penale), violenza privata (articolo 610, secondo comma, codice penale), rapina (articolo 628, terzo comma, codice penale), estorsione (articolo 629, codice penale), sequestro di persona a scopo di estorsione (articolo 630, codice penale), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640-*bis*, codice penale), riciclaggio (articolo 648-*bis*, codice penale) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-*ter*, codice penale), turbata libertà dell'industria o del commercio (articolo 513, codice penale), illecita concorrenza con minaccia o violenza (articolo 513-*bis*, codice penale), turbata libertà degli incanti (articolo 353, secondo comma, codice penale);

f) i delitti concernenti la produzione, la detenzione ed il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui agli articoli 73, 74, 79 e 82 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

g) delitto di bancarotta fraudolenta (articolo 216 delle disposizioni approvate con il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267).

2. Non possono essere, inoltre, presentati come candidati alle elezioni di cui al comma 1 coloro che, alla data di convocazione dei comizi elettorali, siano stati condannati con sentenza di primo o di secondo grado o definitiva in ordine ai seguenti delitti, se aggravati (circostanze aggravanti comuni, articolo 61, n. 2, codice penale) perchè commessi per eseguire o per occultare quelli indicati nel comma 1 o per conseguirne o assicurarne al colpevole il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l'impunità: turbata libertà degli incanti (articolo 353, primo ed ultimo comma, codice penale), falsa testimonianza (articolo 372, codice penale), falsa perizia o interpretazione (articolo 373, codice penale), frode processuale (articolo 374, codice

penale), favoreggiamento personale (articolo 378, codice penale), favoreggiamento reale (articolo 379, codice penale), danneggiamento seguito da incendio (articolo 424, codice penale), falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (articolo 477, codice penale), falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (articolo 478, codice penale), falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (articolo 480, codice penale), falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (articolo 481, codice penale), falsità in foglio firmato in bianco - atto pubblico (articolo 487, codice penale), falsità materiale commessa dal privato (articolo 482, codice penale), falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (articolo 483, codice penale), violenza privata (articolo 610, primo comma, codice penale), violenza o minaccia per costringere a commettere un reato (articolo 611, codice penale), minaccia (articolo 612, secondo comma, codice penale), danneggiamento (articolo 635, secondo comma, codice penale), usura (articolo 644, codice penale) nonchè i delitti concernenti la fabbricazione, l'importazione, la vendita, la cessione, la detenzione ed il porto non autorizzati di armi e munizioni da guerra, esplosivi, aggressivi chimici ed altri congegni micidiali di cui agli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive modificazioni.

3. Non possono altresì essere presentati come candidati alle elezioni di cui al comma 1 coloro che, alla data di convocazione dei comizi elettorali, siano stati sottoposti a misure di prevenzione personali e patrimoniali, ancorchè non definitive, a divieti, sospensioni o decadenze disposti ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè coloro che siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti e non riabilitati ai sensi dell'articolo 15 della legge 19

marzo 1990, n. 55, e dell'articolo 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 2.

1. I provvedimenti di cui all'articolo 1 adottati dal giudice, ad eccezione di quelli che occorre tenere segreti ai fini del procedimento penale, e le successive revocche o modifiche devono essere comunicati tempestivamente per estratto, a cura della cancelleria competente, al prefetto, il quale dispone l'immediata immissione negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, delle relative informazioni, al fine di formare presso la direzione generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno un elenco unico nazionale, aggiornato in tempo reale, dei nominativi di volta in volta segnalati.

Art. 3.

1. I partiti o i gruppi politici organizzati devono corredare la documentazione relativa alla presentazione delle liste dei candidati di un certificato del prefetto attestante che ciascun candidato alla data di convocazione dei comizi elettorali non si trovi inserito nell'elenco nominativo indicato all'articolo 2.

2. Il prefetto deve rilasciare tali certificati immediatamente e comunque non oltre quarantotto ore dalla richiesta.

Art. 4.

1. L'ufficio elettorale centrale o circoscrizionale, o regionale, o la commissione elettorale circondariale, rispettivamente competenti a seconda del tipo di elezioni, cancella dalla lista i nomi dei candidati per i quali manca, ovvero è incompleta, la certificazione di cui all'articolo 3.

Art. 5.

1. Gli amministratori e gli organi esecutivi degli enti indicati negli articoli 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, 23 e 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché i consiglieri regionali, qualora si trovino sottoposti a misure cautelari personali o in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive o nelle condizioni di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero siano stati condannati con sentenza, ancorchè non definitiva, per i reati indicati nei commi 1 e 2 del medesimo articolo 1 della presente legge, sono sospesi dalle funzioni e decadono dalle stesse dalla data in cui le sentenze o i provvedimenti applicativi delle misure di prevenzione personali o patrimoniali diventino irrevocabili.

Art. 6.

1. La sospensione e la decadenza dei presidenti delle giunte regionali, degli assessori e dei consiglieri regionali è disposta o dichiarata secondo modalità che saranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

2. Negli altri casi la sospensione è disposta dal prefetto e la decadenza con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.

3. I provvedimenti di sospensione e le eventuali revoche, nonché quelli di decadenza vengono comunicati agli organi che hanno proceduto all'elezione, alla convalida o alla nomina.